

Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell'Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

► **B**

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del 22 dicembre 2009

che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2009/1013/UE)

(GU L 348 del 29.12.2009, pag. 21)

Modificata da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
► <u>M1</u>	Decisione di esecuzione 2012/705/UE del Consiglio del 13 novembre 2012	L 319	8	16.11.2012
► <u>M2</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2015/2428 del Consiglio del 10 dicembre 2015	L 334	12	22.12.2015
► <u>M3</u>	Decisione di esecuzione (UE) 2018/1487 del Consiglio del 2 ottobre 2018	L 251	33	5.10.2018

▼B**DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO****del 22 dicembre 2009**

che autorizza la Repubblica d'Austria a continuare ad applicare una misura di deroga all'articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

(2009/1013/UE)**▼M3***Articolo 1*

In deroga agli articoli 168 e 168 *bis* della direttiva 2006/112/CE, l'Austria è autorizzata ad escludere totalmente dal diritto a detrazione l'imposta sul valore aggiunto (IVA) di cui sono gravati taluni beni e servizi, quando detti beni e servizi siano utilizzati in percentuale superiore al 90 % per esigenze private del soggetto passivo o del suo personale o, più in generale, per fini non professionali o attività non economiche.

Articolo 2

La presente decisione cessa di produrre effetti il 31 dicembre 2021.

L'eventuale domanda di proroga della misura di deroga prevista dalla presente decisione è presentata alla Commissione entro il 31 marzo 2021.

Detta domanda è accompagnata da una relazione sull'applicazione della presente misura, comprensiva di un riesame della suddivisione percentuale applicata ai fini del diritto a detrazione dell'IVA in base alla presente decisione.

▼B*Articolo 3*

La Repubblica d'Austria è destinataria della presente decisione.